

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE****ASUR**

N. DEL

**Oggetto: ACCORDO TRA L'ASUR MARCHE E LA MARINA MILITARE ITALIANA - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' CONGIUNTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSPEDALE DA CAMPO DELLA MARINA MILITARE ITALIANA INSTALLATO A JESI - DETERMINAZIONI.**

**IL DIRETTORE GENERALE****ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo e del Direttore dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare l'Accordo tra ASUR Marche e la Marina Militare Italiana, che allegato al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la collaborazione tra l'ASUR Marche e la Marina Militare Italiana è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'articolo 1) dell'Accordo, che definisce le attività organizzative e gestionali indispensabili per il funzionamento dell'Ospedale da campo della Marina Militare Italiana installato nell'area antistante al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Carlo Urbani di Jesi.
3. di nominare il dott. Giovanni Guidi quale Referente aziendale della Direzione Generale ASUR per il coordinamento generale delle attività collegate all'applicazione del presente Accordo;
4. di stabilire che dall'approvazione dell'Accordo, di cui al punto 1), non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di ASUR, in quanto l'atto ha natura organizzativa;

5. di stabilire che gli oneri di spesa, una volta che saranno rilevati all'atto dell'operatività della struttura, dovranno essere assunti successivamente con atti separati dall'Area Vasta 2 ed i movimenti contabili dovranno essere imputati con il Progetto Coronavirus di cui alla nota prot. 8954 del 6/3/2020;
6. di trasmettere il presente atto per i provvedimenti di rispettiva competenza:
  - a) al Dirigente del Servizio Sanità – Regione Marche
  - b) al C.V. Giovanni Ruffino - Capo Ufficio Sanitario del Comando in Capo della Squadra Navale;
  - c) al dott. Giovanni Guidi – Direttore dell'Area Vasta 2;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico Aziendale, ai sensi dell'art 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Pierluigi Ghignucci

**IL DIRETTORE SANITARIO F.F.**  
Dr. Remo Appignanesi

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr.<sup>SSO</sup> Nadia Storti

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

□ Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Circolare della P.C.M. recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010";
- Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge 09.03.2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.";
- Decreto Presidente Consiglio Ministri 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Legge regionale 11.12.2001, n. 32 "Sistema regionale di Protezione civile"; Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25.11.2019 "Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 -Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell'art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 02.03.2020 "Assegnazione risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (COVID -19)";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 09.03.2020 "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 12.03.2020 "Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03 .2020";

Motivazione:

L'Italia è stata interessata dal Covid-19 con i primi casi di infezione registrati fin da gennaio 2020; il coronavirus colpisce principalmente il tratto respiratorio inferiore e provoca una serie di sintomi descritti come simil-influenzali, tra cui febbre, tosse, respiro corto, dolore ai muscoli e stanchezza. Nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, fino ad arrivare al decesso del paziente.

Per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il rapido evolversi dell'epidemia, che nelle Marche ha avuto particolare incidenza anche nel territorio dell'area Vasta 2, si è venuta a determinare una situazione di straordinaria necessità ed urgenza, che ha richiesto una costante rimodulazione dell'organizzazione sanitaria regionale, per consentire di fornire le adeguate e opportune risposte ai bisogni assistenziali dei pazienti.

Atteso ciò il Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 347024|30/03/2020 ha chiesto al Ministro della Difesa, al Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Commissario delegato per l'emergenza COVID-19, l'installazione di un assetto sanitario campale per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale in atto;

Con nota prot. n. 8/2 del 30/03/2020 il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica ha manifestato il nullaosta.

Di seguito il Centro Operativo Interforze (COI) Difesa M\_D SCOI REG2020 0015806 30-03-2020 ha disposto lo schieramento dell'assetto sanitario campale della Marina Militare in prossimità dell'ospedale civile di Jesi, la comunicazione che costituisce ordine esecutivo, è stata adottata nell'ambito dell'emergenza epidemica COVID-19 su disposizione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DNPC);

Allo stato la struttura da campo della Marina Militare è stata installata nello spazio antistante del Pronto Soccorso dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi e pertanto, al fine di dare avvio al corretto ed efficace funzionamento, è necessario regolare le modalità di svolgimento delle attività congiunte e di quelle in carico ai sottoscrittori, che vanno nell'insieme a definire l'impianto organizzativo e operativo della struttura.

Tutto ciò premesso, l'Accordo tra l'ASUR e la Marina Militare definisce gli obiettivi comuni delle due amministrazioni sottoscrittrici, che sono i seguenti:

- la realizzazione di un Ospedale da campo con dotazione di 40 posti letto, realizzato nell'area antistante al pronto soccorso del Presidio ospedaliero Carlo Urbani di Jesi;
- la gestione clinica di pazienti affetti da COVID 19 + in fase post acuzie ed in particolare:

- ✓ Paziente post critico in dimissione con criteri della degenza post acuzie DPA – (Codice 60);
- ✓ Pazienti già osservati in pronto soccorso in attesa di tamponi mappabili (Codice 51);
- il Ricovero sociale dei pazienti in attesa di rientro in idoneo domicilio.

Di seguito, l'accordo tra l'ASUR e la Marina Militare definisce gli impegni congiunti e differenziati delle due amministrazioni sottoscrittrici ed in particolare:

La Marina Militare si è assunta seguenti compiti:

- accogliere i pazienti aventi i requisiti;
- fornire assistenza medica, infermieristica, infermieristica di coordinamento e tutelare;
- effettuare regolare manutenzione della struttura;
- garantire il servizio mensa agli operatori in attività nella struttura;
- garantire il servizio di prevenzione protezione;
- fornire ai propri operatori i DPI (dispositivi di protezione individuale);
- assumere la responsabilità clinica ed organizzativa che è in carico al Direttore PMA della Marina Militare;
- adottare la massima attenzione nell'utilizzo delle apparecchiature fornite in dotazione all'ospedale da campo dall'Area Vasta 2 ed a restituirle al termine dell'emergenza nello stato di affidamento, fatta salva la normale usura di impiego per il tempo intercorso.

L'ASUR attraverso l'Area Vasta 2 si è assunta il compito di fornire:

- l'assistenza farmaceutica;
- il materiale economico in genere;
- i servizi e le forniture quali:
  - ✓ lavanolo, pasti per i degenti;
  - ✓ pulizie;
  - ✓ smaltimento rifiuti;
  - ✓ gas medicali;
- le consulenze specialistiche ed esami strumentali;
- l'assistenza anestesiologicala e di rianimazione;
- la fornitura di energia elettrica, acqua, tele comunicazioni;
- gli adempimenti relativi ai flussi ministeriali;
- a mettere a disposizione il modello di cartella clinica in utilizzo.

Le attività che dovranno essere effettuate congiuntamente sono le seguenti:

- istituzione di un'Unità Valutativa Mista, composta da personale medico dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi e della Marina Militare Italiana, che ha il compito di selezionare i pazienti che devono accedere al PMA della Marina Militare e di valutarne la dimissibilità, fermo restando che la responsabilità clinica e organizzativa è in carico al Direttore PMA della Marina Militare;
- redazione del documento unico di valutazione del rischio interferente è a cura dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione della Marina Militare Italiana e dell'Area Vasta 2.

In ultimo si rappresenta che dall'approvazione dell' Accordo tra ASUR Marche e Marina Militare non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di ASUR, in quanto l'atto ha natura organizzativa. Gli oneri di spesa, una volta che saranno rilevati all'atto dell'operatività della struttura, dovranno essere assunti successivamente con atti separati dall'Area Vasta 2 ed i movimenti contabili dovranno essere imputati con il Progetto Coronavirus di cui alla nota prot. 8954 del 6/3/2020

□ Esito dell'istruttoria:

Stante quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale di determinare:

1. di approvare l'Accordo tra ASUR Marche e la Marina Militare Italiana, che allegato al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la collaborazione tra l'ASUR Marche e la Marina Militare Italiana è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'articolo 1) dell'Accordo, che definisce le attività organizzative e gestionali indispensabili per il funzionamento dell'Ospedale da campo della Marina Militare Italiana installato nell'area antistante al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Carlo Urbani di Jesi.
3. di nominare il dott. Giovanni Guidi quale Referente aziendale della Direzione Generale ASUR per il coordinamento generale delle attività collegate all'applicazione del presente Accordo;
4. di stabilire che dall'approvazione dell'Accordo, di cui al punto 1), non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di ASUR, in quanto l'atto ha natura organizzativa;
5. di stabilire che gli oneri di spesa, una volta che saranno rilevati all'atto dell'operatività della struttura, dovranno essere assunti successivamente con atti separati dall'Area Vasta 2 ed i movimenti contabili dovranno essere imputati con il Progetto Coronavirus di cui alla nota prot. 8954 del 6/3/2020;

6. di trasmettere il presente atto per i provvedimenti di rispettiva competenza:
- a) al Dirigente del Servizio Sanità – Regione Marche
  - b) al C.V. Giovanni Ruffino - Capo Ufficio Sanitario del Comando in Capo della Squadra Navale;
  - c) al dott. Giovanni Guidi – Direttore dell'Area Vasta 2;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico Aziendale, ai sensi dell'art 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR

**Il Dirigente**  
**Responsabile del Procedimento**  
Dott. Nazzeno Firmani

- ALLEGATI -

1) Accordo tra ASUR Marche e Marina Militare Italiana





## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**L'ASUR (AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE) Marche**, con sede in Via G. Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, P.IVA 02175860424, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Dr.ssa Nadia Storti, domiciliata per la carica presso la sede legale

E

**La Marina Militare Italiana** con sede in Piazza della Marina, 04 - 00196 Roma in persona del **Capitano di Vascello (SAN) Giovanni RUFFINO** nel seguito congiuntamente "le Parti" od anche singolarmente "la Parte"

### PER LA DEFINIZIONE

delle attività organizzative e gestionali congiunte indispensabili per il funzionamento del Posto Medico Avanzato (d'ora in avanti PMA) della Marina Militare Italiana installato nell'area antistante al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Carlo Urbani di Jesi.

### PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria di livello nazionale in corso, COVID-19, è stato dichiarato lo Stato di Emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;
- con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito con modificazioni in Legge 05.03.2020 n.13, il Governo ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Presidente della Giunta Regionale, con le seguenti ordinanze n. 1 del 25.02.2020, n 2 del 27.02.2020, n 3 del 03.03.2020, nn 4,5, e 6 del 10.03.2020, ha disposto le idonee misure funzionali alla gestione e al contenimento dell'emergenza;
- la Giunta Regionale con DGRM n 272 del 09.03.2020 e DGRM n 320 del 12.03.2020, ha provveduto ad aggiornare il Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica, ampliando l'offerta di posti letto per pazienti COVID-19 positivi nell'ambito delle strutture del SSR.

#### **CONSIDERATO CHE**

- le Forze Armate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile, operano quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile;
- le Forze Armate, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 66/2010 – Codice dell'Ordinamento Militare, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi del citato articolo 13, in occasione di calamità naturali di cui al predetto Codice della protezione civile e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;

#### **VISTI**

- l'art. 15 della L. n. 241/90, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 09 marzo 2010";
- la richiesta del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 347024|30/03/2020 con la quale viene richiesto al Ministro della Difesa, al Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Commissario delegato per l'emergenza COVID-19, l'installazione di un assetto sanitario campale per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale in atto;
- la nota prot. n. 8/2 del 30/03/2020 a firma del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica;
- vista la Comunicazione del Centro Operativo Interforze (COI) Difesa M\_D SCOI REG2020 0015806 30/03/2020, che dispone lo schieramento dell'assetto sanitario campale della Marina Militare in prossimità dell'ospedale civile di Jesi, comunicazione che costituisce ordine esecutivo, adottata; nell'ambito dell'emergenza epidemica COVID-19 su disposizione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DNPC);

#### **CONSIDERATO CHE**

per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del rapido evolversi dell'epidemia, che nelle Marche ha avuto particolare incidenza anche nel territorio dell'area Vasta 2, si è venuta a determinare una situazione di straordinaria necessità ed urgenza, che ha richiesto una costante rimodulazione dell'organizzazione sanitaria nazionale e regionale per consentire di fornire le adeguate e opportune

risposte ai bisogni assistenziali dei pazienti e per il numero elevato dei pazienti ricoverati presso il presidio Ospedaliero di Jesi.

Pertanto, per far fronte agli emergenti bisogni assistenziali dei pazienti affetti da COVID 19, si è resa necessaria l'installazione di un Ospedale da campo della Marina Militare Italiana nell'area antistante al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Carlo Urbani di Jesi.

Al fine del corretto ed efficace funzionamento della struttura, Le parti riconoscono l'importanza di regolare le modalità di svolgimento delle attività congiunte e l'impianto organizzativo e operativo della struttura.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**


Le Parti convengono nel definire che gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti:

1. la realizzazione di un Ospedale da campo con dotazione di 40 posti letto, realizzato nell'area antistante al pronto soccorso del Presidio ospedaliero Carlo Urbani di Jesi;
2. la gestione clinica di pazienti affetti da COVID 19 + in fase post acuzie ed in particolare:
  - a. Paziente post critico in dimissione con criteri della degenza post acuzie DPA – (Codice 60);
  - b. Pazienti già osservati in pronto soccorso in attesa di tamponi mappabili (Codice 51);
3. il Ricovero sociale dei pazienti in attesa di rientro in idoneo domicilio.

### **ART. 2**

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, la Marina Militare Italiana, si impegna a:

1. accogliere i pazienti aventi i requisiti di cui all'art 1 del presente atto;
2. fornire assistenza medica, infermieristica, infermieristica di coordinamento e tutelare;
3. effettuare regolare manutenzione della struttura;
4. garantire il servizio mensa agli operatori in attività nella struttura;
5. garantire il servizio di prevenzione protezione;
6. fornire ai propri operatori i DPI (dispositivi di protezione individuale);
7. assumere la responsabilità clinica ed organizzativa che è in carico al Direttore PMA della Marina Militare;
8. adottare la massima attenzione nell'utilizzo delle apparecchiature fornite in dotazione all'ospedale da campo dall'Area Vasta 2 ed a restituirle al termine dell'emergenza nello stato di affidamento, fatta salva la normale usura di impiego per il tempo intercorso.



### **ART. 3**

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, l'ASUR attraverso l'Area vasta 2 si impegna a fornire:

1. l'assistenza farmaceutica;
2. il materiale economico in genere;
3. i servizi e le forniture quali:
  - a. lavanolo, pasti per i degenti;
  - b. pulizie;
  - c. smaltimento rifiuti;
  - d. gas medicali;
4. le consulenze specialistiche ed esami strumentali;
5. l'assistenza anestesiologicala e di rianimazione;
6. la fornitura di energia elettrica, acqua, tele comunicazioni;
7. gli adempimenti relativi ai flussi ministeriali;
8. a mettere a disposizione il modello di cartella clinica in utilizzo.

### **ART. 4**

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 del presente atto, la Marina Militare Italiana e l'ASUR attraverso l'Area Vasta 2 si impegnano congiuntamente a istituire una Unità Valutativa Mista, composta da personale medico dell'Ospedale Carlo Urbani di Jesi e della Marina Militare Italiana, che ha il compito di selezionare i pazienti che devono accedere al PMA della Marina Militare e di valutarne la dimissibilità, fermo restando che la responsabilità clinica e organizzativa è in carico al Direttore PMA della Marina Militare.

La redazione del documento unico di valutazione del rischio interferente è a cura dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione della Marina Militare Italiana e dell'Area Vasta 2.

### **ART. 5**

L'ASUR, per gli adempimenti di competenza, individua il dott. Giovanni Guidi quale incaricato al coordinamento generale delle attività collegate all'applicazione del presente Accordo.

L'ASUR/AV2 individua il Dott.ssa Sonia Bacelli, Dirigente Medico della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta 2, quale incaricato del coordinamento delle attività sanitarie collegate all'applicazione del presente Accordo.



L'ASUR/AV2 individua il dott. Emanuele Rocchi, Dirigente Amministrativo ospedaliero dell'area Vasta 2, quale incaricato del coordinamento generale delle attività amministrative collegate all'applicazione del presente Accordo.

L'ASUR/AV2 individua il dott. Carlo Spaccia, Dirigente UOC Acquisti e logistica dell'Area Vasta 2, quale incaricato del coordinamento generale delle forniture collegate all'applicazione del presente Accordo. La Marina Miliare Italiana, per gli adempimenti di competenza, individua il Capitano di Vascello (SAN) Giovanni RUFFINO, per gli aspetti sanitari.

#### **ART. 6**

L'ASUR agisce come Titolare del Trattamento dei dati personali e sensibili raccolti durante le attività di cui al presente Accordo. Al personale sanitario di Marina Militare Italiana operante verrà dato espresso accesso ai dati ai soli fini di cura e follow up del paziente, monitoraggio delle attività e per scopi di sanità pubblica.

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 e le norme nazionali di riferimento laddove applicabili.


#### **ART. 7**

Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e, indicativamente, cesserà una volta dichiarato concluso lo stato di emergenza COVID-19 nel territorio di riferimento o di comune accordo le Parti.

Oltre alle cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna Parte, prima della scadenza, in caso di inadempimento dell'altra Parte degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### **ART. 8**

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Amministrazione Difesa e di ASUR, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le spese sostenute dalla Marina Militare in esecuzione del presente accordo, trattandosi di concorsi a titolo oneroso resi dalla Forze armate per attività di



protezione civile, verranno successivamente ristorate ai sensi dell'articolo 549-bis del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

#### **Art. 9**

Il presente Accordo è regolato dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane.

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte è tenuta a comunicare all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

Entro il termine di 7 (sette) giorni dall'invio della prima comunicazione ad opera della Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia.

Per eventuali controversie, non composte amichevolmente, le Parti, di comune accordo, eleggono competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

#### **Art. 10**

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

#### **Art. 11**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Resta in ogni caso ferma l'esclusiva responsabilità dell'ASUR Marche connessa con le condutture medicali, ivi incluse le apparecchiature per ossigeno dei pazienti e la relativa alimentazione delle stesse.

#### **Art. 12**

Il presente Accordo avrà una durata connessa alla situazione di emergenza sanitaria di livello nazionale in corso, COVID-19, come stabilito del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto.



Il presente Accordo diviene efficace dalla data della sua sottoscrizione.

**Art. 13**

Le Parti potranno apportare di comune accordo, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 14**

Il presente Accordo è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Per l'ASUR MARCHE**  
**Il Direttore Generale**  
Dr. ssa Nadia Storti

FIRMA DIGITALE

**Per la Marina Militare Italiana**

FIRMA DIGITALE